

ALL. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il Regolamento (UE) 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili, tra gli altri, al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo sociale europeo Plus, nonché le regole finanziarie applicabili a tali fondi, pone specifici obblighi in capo gli Stati Membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tra questi, l'art. 69 par. 2 richiede agli SM di adottare misure per prevenire, individuare, rettificare e segnalare le irregolarità e le frodi, compresa la raccolta di informazioni sui titolari effettivi dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, stabilendo altresì la possibilità di accesso a tali informazioni da parte della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e della Corte dei conti.

L'Allegato XVII al medesimo Regolamento specifica poi le informazioni che devono essere raccolte e conservate nei sistemi informativi delle Autorità di Gestione e che, in particolare, sono: nome/i e cognome/i, data di nascita e numero/i di identificazione IVA o codice/i di identificazione fiscale di ciascun titolare effettivo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività.

Il d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in materia di Antiriciclaggio, sancisce che il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo suddetta entità, ne risulta beneficiaria. Tutte le entità giuridiche devono perciò essere dotate di titolare effettivo, fatta eccezione per imprese individuali e liberi professionisti, in cui il titolare effettivo coincide con la persona fisica. La normativa nazionale fornisce altresì i 3 criteri alternativi per la determinazione della titolarità effettiva dei soggetti diversi dalle persone fisiche di cui all'art. 20 del decreto in questione:

1. criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non persona fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita/no maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è utilizzabile nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

3. criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non è stato individuato il titolare effettivo utilizzando i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della persona giuridica.

A titolo esemplificativo:

Per le società di persone, le associazioni non riconosciute e i consorzi, il legislatore ha espressamente fornito per l'individuazione del titolare effettivo solo il criterio generale ("la persona fisica o le persone fisiche cui in ultima istanza è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo") o quello residuale.

Per le società a capitale diffuso, le associazioni o le cooperative, nonché le Pubbliche

Amministrazioni, le Università statali e le società a partecipazione pubblica, laddove siano esclusivamente partecipate da enti pubblici o la partecipazione pubblica non superi la soglia del 25%, trova applicazione il criterio residuale di cui all'articolo 20, comma 5, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in base al quale esso coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente pubblico. Ne deriva che l'individuazione in concreto del titolare effettivo nelle Pubbliche Amministrazioni è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell'ente.